



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 50/12

di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO recante:

"Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura)";

DATI DELL'ITER

| | |
|--|----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 4/4/2022 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 4/4/2022 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

ultimo aggiornamento: 14/04/2022

Testo a confronto

Testo a confronto PL 50 pag. 3

Normativa regionale

L.R. Calabria 26 maggio 2021, n. 14 pag. 6
Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura.

Normativa comparata

L.R. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (art. 2) pag. 7
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

L.R. Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Art.15) pag. 8
Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017".

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 (Art.14) pag. 9
Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9 pag. 10
Disposizioni in materia di pesca

Testo a fronte



Legge regionale 26 maggio 2021, n. 14

Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura

Progetto di legge n. 50/12^

“Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura)”

Aprile 2022

| | |
|---|--|
| <p align="center">Legge regionale 26 maggio 2021, n. 14</p> <p>Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura</p> | <p align="center">Progetto di legge n. 124/11[^]</p> <p>“Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura)”</p> |
| <p align="center">Titolo legge</p> <p>Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura</p> <p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>(Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura)</i></p> <p>1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale, ovvero al compendio demaniale oggetto di concessione per attività di acquacoltura, si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario e limitatamente agli anni 2021 e 2022, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell’articolo 03, comma 2, del decreto legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4</p> | <p align="center">Titolo legge</p> <p>Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura</p> <p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>(Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura)</i></p> <p>1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale, ovvero al compendio demaniale oggetto di concessione per attività di acquacoltura, si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario e limitatamente agli anni 2021 e 2022, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell’articolo 03, comma 2, del decreto legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4</p> |

dicembre 1993, n. 494.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

dicembre 1993, n. 494.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 14

Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura.

(BURC n. 41 del 26 maggio 2021)

Art. 1

(Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura)

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale, ovvero al compendio demaniale oggetto di concessione per attività di acquacoltura, si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario e limitatamente agli anni 2021 e 2022, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del decreto legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 [u](#) art. 2**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 2011, n. 1, S.O. n. 1.

Art. 2 Finalità 1 - attività economiche.

75. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, sono determinati i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse.

76. Nelle more di tale determinazione, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal [D.M. 15 novembre 1995, n. 595](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'[articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).

L.R. Marche 13 aprile 2015, n. 16 art. 15

Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017".

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 aprile 2015, n. 32.

Art. 15 Concessioni per attività di acquacoltura (4).

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

(4) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 4 dicembre 2015, n. 1085.

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 ⁽¹⁾.**Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 novembre 2017, n. 125.

(2) Vedi, anche, il [Reg. reg. 9 dicembre 2019, n. 24](#).

Art. 14 *Concessioni per attività di acquacoltura.*

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).

2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal comune rivierasco, se delegato.

3. Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono regolate secondo i termini stabiliti dall'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)).

4. Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi abbiano già provveduto adottano, ai sensi dell'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)), il regolamento dei rispettivi diritti di uso civico di pesca e lo trasmettono alla competente struttura regionale ai fini dell'approvazione della Giunta regionale ⁽³⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(3) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9 [ω](#).**Disposizioni in materia di pesca.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Sardegna 22 marzo 2018, n. 16.

Art. 1 *Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale.*

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'[articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal [D.M. 15 novembre 1995, n. 595](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'[articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modifiche, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

4. La deliberazione di cui al comma 1 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale

si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 2 *Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.*

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

Art. 3 *Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività. ⁽²⁾

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della

comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;

b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;

c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. [\(3\)](#) [\(4\)](#)

5. La licenza di pesca non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale

si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

[\(4\)](#) Vedi, anche, il [D.P.Reg. 4 dicembre 2018, n. 110](#).

Art. 4 *Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale.*

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito

Art. 5 *Abrogazioni.*

1. I commi 13 e 14 dell'[articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4](#) (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati.

Art. 6 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.